

## STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO MOVIMENTO ANIMALISTA "IL GRANDE SOGNO"

SEDE, COSTITUZIONE, DURATA, OGGETTO SOCIALE

ART. 1 - È costituita l'Associazione di volontariato denominata Movimento Animalista "Il Grande Sogno".

ART. 2 - L'Associazione ha sede legale in Foligno (PG), Via Sassovivo, n. 1, ed ha durata a tempo indeterminato.

ART. 3 - L'Associazione non ha fini di lucro. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge o effettuate a favore di ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima struttura unitaria. Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 4 - L'associazione persegue obiettivi di solidarietà sociale nei campi della tutela degli animali e la valorizzazione dell'ambiente e della natura ed ha per scopi:

- a) la protezione ed il rispetto degli animali quali esseri senzienti, la difesa e la valorizzazione della natura e dell'ambiente in cui vivono;
- b) sostenere e divulgare i principi della protezione degli animali attraverso: attività ed iniziative nel campo dell'educazione e della didattica nelle scuole di ogni ordine e grado; attività culturali, dibattiti, conferenze, convegni, seminari, assemblee, incontri, feste, attività artistiche (letterarie, musicali, teatrali, ecc.); la promozione della solidarietà, del volontariato, dell'aggregazione e di tutti quegli strumenti (petizioni, produzione, distribuzione e diffusione di materiale, ecc.) idonei ad accrescere nella società una coscienza sensibile alle tematiche dell'animalismo, mirando ad un equilibrato rapporto tra l'uomo, la natura, l'ambiente e gli altri esseri viventi;
- c) promuovere la collaborazione con le Istituzioni al fine di affrontare e risolvere le problematiche attinenti la difesa degli animali e dell'ambiente (lotta al randagismo e all'ab-

bandono, campagne di sterilizzazione, ecc.), stimolare l'osservanza e l'applicazione, da parte dei soggetti competenti, delle leggi e dei regolamenti generali e locali vigenti in materia di salvaguardia degli animali e dell'ambiente;

- d) perseguire la realizzazione di strutture di assistenza e ricovero di animali domestici, provvedendone al soccorso, alla tutela ed all'affidamento;

- e) promuovere l'uso terapeutico degli animali attraverso il rapporto intersoggettivo fra questi e l'uomo anche con attività molto diverse tra loro. In particolare l'inserimento di animali in comunità istituzionalizzate, case protette o altro, soprattutto per ripristinare canali di comunicazione e socializzazione nelle persone che presentano problemi nelle sfere della comunicazione e dell'affettività.

- f) promuovere e diffondere la cultura del vegetarianismo come forma di non violenza e di rispetto per gli esseri viventi, anche attraverso documentazione da rendere disponibile al pubblico;

- g) coordinare le proprie attività con quelle di altre associazioni, prefiggendosi lo scambio di idee e la produzione di progetti, iniziative e quant'altro possa aiutare la crescita dei principi di rispetto e protezione degli animali, dell'ambiente e della natura;

- h) collaborare o aderire a qualunque ente pubblico o privato, locale, nazionale o internazionale, nonché ad organismi, movimenti ed associazioni con i quali condivide gli scopi istituzionali;

- i) sollecitare tutte le forze politiche e sociali, proponendo testi di legge, regolamenti, provvedimenti, affinché si promulgino norme di tutela degli animali e del loro habitat;
- j) promuovere avanti a qualunque ente pubblico o privato, o intraprendere e gestire direttamente o tramite terzi, qualunque iniziativa finalizzata al conseguimento degli scopi dell'associazione. SOCI

ART 5 - Possono far parte dell'Associazione tutti coloro i quali, persone fisiche o giuridiche, enti ed associazioni, che intendono impegnarsi personalmente, volontariamente e gratuitamente per il raggiungimento esclusivo dei fini di solidarietà sociale previsti dal presente Statuto.

I soci del Movimento si distinguono nelle seguenti categorie:

- a) onorari
- b) sostenitori
- c) ordinari
- d) giovanili

Sono soci onorari coloro i quali acquisiscono particolari meriti nel campo delle finalità dell'Associazione.

Sono soci sostenitori, ordinari e giovanili (questi ultimi di età inferiore ai 18 anni), le persone, gli enti e le associazioni, nella persona del suo legale rappresentante, che elargiscono somme annue non inferiori alla quota associativa. L'ammontare della quota associativa è stabilita dal Consiglio Direttivo e potrà essere fissata in misura differenziata per le diverse categorie di soci.

I soci sostenitori ed ordinari hanno diritto all'elettorato attivo e passivo.

ART 6 - L'attività del socio-volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al socio-volontario possono essere soltanto rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata ed idoneamente documentate.

La qualità di socio-volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo con l'Associazione.

ART. 7 - Per essere ammessi a socio è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda di adesione all'Associazione con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

- indicare nome e cognome, o denominazione per le persone giuridiche, luogo e data di nascita, luogo di residenza;
- dichiarare di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

È compito del Consiglio Direttivo dell'Associazione deliberare, entro trenta giorni, su tale domanda.

In caso di non ammissione l'interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi trenta giorni, all'Assemblea Ordinaria la quale, nella sua prima convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.

ART. 8 - Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 10. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine. I nominativi dei soci sono annotati nel libro soci dell'Associazione.

I soci hanno diritto a ricevere, all'atto dell'ammissione, la tessera sociale di validità un anno, di usufruire di tutte le strutture, dei servizi e delle attività, nonché di intervenire con diritto di voto nelle Assemblee. Tutti gli associati, in regola con il versamento delle quote associative, possono intervenire con diritto di voto nelle Assemblee per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. I soci che prestano attività di volontariato hanno inoltre diritto ad una copertura assicurativa, i cui oneri rimangono a totale carico dell'Associazione, contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 9 - I soci sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione ed al versamento di eventuali quote suppletive stabilite dal Consiglio Direttivo, ed all'osservanza dello Statuto e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

ART. 10 - La qualifica di socio si perde per sopravvenuto decesso, per dimissioni, per espulsione o radiazione.

Le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

Le espulsioni o radiazioni possono avvenire a causa dei seguenti motivi:

- a) quando non si ottempera alle disposizioni del presente Statuto, ai Regolamenti Interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
  - b) quando ci si renda morosi del pagamento delle quote sociali senza giustificato motivo;
  - c) quando, in qualunque modo, si arrechino danni morali o materiali all'Associazione.
- Le espulsioni e le radiazioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri. I soci espulsi per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi, pagando una nuova quota di iscrizione.

I soci espulsi o radiati potranno ricorrere contro il provvedimento, entro i successivi trenta giorni, all'Assemblea Ordinaria la quale, nella

sua prima convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.

#### ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 11 - Gli organi dell'Associazione sono:

- a) L'Assemblea dei Soci;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente;

Tutte le cariche associative sono svolte a titolo gratuito.

ART. 12 - L'Assemblea sovrana dei soci composta da tutti gli associati può essere ordinaria o straordinaria. I soci persone giuridiche partecipano alle Assemblee attraverso una persona a ciò delegata con delega scritta del legale rappresentante.

La comunicazione della convocazione deve essere effettuata in forma scritta, consegnata a mano, via e-mail o per posta, almeno dieci giorni prima della riunione e deve contenere i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora, il luogo dell'Assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale Assemblea di seconda convocazione.

ART. 13 - L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio.

L'assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Essa, presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante:

- approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- elegge e revoca il Consiglio Direttivo;
- approva il bilancio consuntivo;
- delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale.

ART.14 - L'Assemblea Straordinaria, presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa a maggioranza semplice, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante, è convocata:

- tutte le volte che il Consiglio Direttivo o il suo Presidente lo ritengano necessario;
- ogni qualvolta ne faccia motivata richiesta almeno un decimo degli associati.

ART. 15 - In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente

costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti, e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno; la seconda convocazione può avere luogo mezz'ora dopo la prima convocazione.

ART. 16 - Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all'art. 2532, secondo comma, del Codice Civile.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali la votazione avviene a scrutinio segreto.

Le delibere assembleari debbono essere debitamente trascritte nel libro dei verbali delle Assemblee dei soci.

ART. 17 - Il Consiglio Direttivo, è composto da un minimo di 5 membri ad un massimo di 11 membri eletti dall'Assemblea fra i soci.

Il Consiglio Direttivo resta in carica per tre anni, ed i suoi membri sono rieleggibili. Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

ART 18 - Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario, ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti. Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.

ART. 19 - Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione e l'amministrazione dell'Associazione.

In particolare :

- redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;

- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;

- redige i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

- stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;

- delibera circa l'ammissione, la sospensione, la radiazione e l'espulsione dei soci;

- determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;

- amministra i fondi dell'Associazione per la stretta attuazione degli scopi statutari e dei programmi dell'associazione;

- procede alla eventuale nomina dei procuratori speciali per uno o più determinati atti, indicando i rispettivi poteri;

- svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

ART. 20 - Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell'Associazione nonché la legale rappresentanza della firma sociale.

Egli presiede e convoca l'Assemblea Ordinaria e il Consiglio Direttivo; sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione.

ART. 21 - Il Segretario cura l'attività amministrativa dell'associazione. Tiene aggiornati i libri sociali (verbali assemblee, consiglio direttivo, registro degli associati) e cura la corrispondenza dell'associazione. Tali funzioni sono svolte d'intesa e sotto la supervisione del Presidente.

ART. 22 - Il Tesoriere tiene aggiornata la contabilità, i registri contabili, cura gli incassi ed i pagamenti dell'associazione. Tali funzioni sono svolte d'intesa e sotto la supervisione del Presidente.

#### PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 23 - Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- a) dai contributi annuali e straordinari degli associati;
- b) dai contributi dei privati;
- c) dai contributi dello Stato, degli enti o istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d) dai contributi degli organismi internazionali;
- e) dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- f) dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- g) da tutti gli altri proventi, anche di natura commerciale e/o produttive marginali, eventualmente conseguiti dall'Associazione per il perseguimento o il supporto delle finalità istituzionali.

ART. 24 - Le somme versate per la tessera sociale, le quote annuali di adesione all'Associazione e le quote straordinarie, rappresentano unicamente un versamento periodico vinco-

lante a sostegno economico del sodalizio. Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili, né trasmissibili, né rivalutabili.

#### BILANCIO

ART. 25 - Il bilancio o rendiconto annuale comprende l'esercizio sociale dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all'Assemblea ordinaria per la sua approvazione entro il trentuno marzo dell'anno successivo.

In bilancio, o rendiconto annuale, oltre ad una sintetica descrizione della situazione economica-finanziaria dell'Associazione, con separata indicazione delle attività istituzionali poste in essere da quelle direttamente connesse, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi, lasciti ricevuti e del patrimonio dell'Associazione.

#### SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 26 - Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

ART. 27 - In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.

Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, o per fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzionali dell'Associazione, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della L. 23/12/96 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### DISPOSIZIONI FINALI

ART. 28 - Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia.